

Allegato 2



imballaggi monouso

**Programma provinciale riduzione
imballaggi e prodotti monouso**

ALLEGATO 2

PROGRAMMA PROVINCIALE RIDUZIONE IMBALLAGGI E PRODOTTI MONOUSO

Indice

PREMESSA.....	3
1. QUADRO NORMATIVO EUROPEO DI RIFERIMENTO.....	3
Direttiva 1994/62/CE (gestione degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio).....	3
Direttiva UE 2019/904 (Direttiva SUP – Single Use Plastic) e D.Lgs. 196/2021 (recepimento). .4	
Relazione tra la Direttiva (UE) 2019/904 e la Direttiva 94/62/CE (imballaggi).....	6
Orientamenti della Commissione sui prodotti di plastica monouso.....	6
Chiarimenti su plastiche e bioplastiche.....	7
2. QUADRO NORMATIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO.....	9
Delega per il recepimento della Dir 209/2019 - Art. 22 L 53/2021.....	9
Legge di Bilancio 2020- Plastic tax.....	10
“Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 2019-2023”.....	11
Altre previsioni normative nazionali.....	11
3. QUADRO DI RIFERIMENTO DELLE ALTRE REGIONI.....	12
4. STRATEGIA PROVINCIALE - MISURE E AZIONI PREVISTE.....	12
NON basta più riciclare i rifiuti in plastica.....	13
NON basta più utilizzare prodotti in bioplastica.....	13
NON basta più utilizzare prodotti biodegradabili e/o compostabili.....	14
Strategia provinciale: NO ai prodotti monouso.....	14
AZIONE 1: Costituzione del tavolo interdipartimentale sulla Plastica.....	15
AZIONE 2. Riduzione rifiuti “usa e getta”	15

AZIONE 3: Aggiornamento marchi Ecosostenibili.....	16
Aggiornamento Ecoacquisti Trentino.....	16
Aggiornamento Ecoristorazione Trentino.....	16
Aggiornamento Eco-Eventi Trentino.....	16
Misura 3.1: Aggiornamento Ecoacquisti Trentino.....	16
Misura 3.2: Aggiornamento marchio Ecoristorazione Trentino.....	17
Misura 3.3: Aggiornamento marchio Eco-Eventi Trentino.....	17
AZIONE 4: Accordi con il settore agricolo Trentino.....	18
AZIONE 5: educazione ambientale nel mondo scolastico trentino.....	18

PREMESSA

La plastica è il materiale più versatile mai inventato dall'uomo e per questo si è affermato come fondamentale nella vita quotidiana. Gli oggetti di plastica possono avere utilizzi e forme diverse.

Fin da quando è stata introdotta, a fine '800, ha apportato notevoli benefici, basti pensare alle sue applicazioni in campo sanitario: dagli stent alle valvole cardiache, dalle siringhe alle sacche per il sangue, alle protesi, etc...

Tuttavia, nonostante la sua resistenza ed il suo lungo ciclo di vita, gran parte dei prodotti di plastica sono stati utilizzati dall'uomo come "usa e getta", plastiche "monouso" o semplicemente smaltendo contenitori di plastica riutilizzabili solo per mancanza di un sistema di rigenerazione o riempimento.

In questo modo l'uomo ha dimostrato di non essere capace di gestire questo tipo di materiale, producendo un quantitativo ingente di rifiuti che, in buona parte, viene abbandonato nell'ambiente.

Ogni anno finiscono nel mare, in tutto il mondo, 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici (boe, reti, sacchetti, bottiglie, etc..) dei quali il 70% si deposita nei fondali, mentre il resto rimane in superficie diventando pian piano particelle così piccole da mescolarsi al placton ed entrare nella catena alimentare.

Cosicché la plastica dei nostri piatti torna sopra il nostro piatto!

In questo contesto, la direttiva UE 1994/65 sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio e la direttiva UE 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, hanno deciso di intervenire con le prime misure rilevanti nella gestione di tali tipi di materiale.

A livello nazionale la direttiva UE 2019/904 è stata recepita dal D. Lgs. 196/2021; si sta inoltre lavorando sul recepimento di altre indicazioni normative in materia.

Anche a livello territoriale, la Giunta Provinciale ha ben evidenziato la propria volontà di intervenire e disciplinare il tema.

1. QUADRO NORMATIVO EUROPEO DI RIFERIMENTO

Direttiva 1994/62/CE (gestione degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio)

La direttiva definisce le disposizioni dell'UE sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio e si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato europeo e a tutti i rifiuti d'imballaggio, utilizzati o scartati da industrie, esercizi commerciali, uffici, laboratori, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello, quali che siano i materiali che li compongono .

La direttiva richiede che gli Stati membri adottino misure quali programmi nazionali, incentivi forniti attraverso regimi di responsabilità estesa del produttore e altri strumenti economici intesi a prevenire la generazione di rifiuti di imballaggi e ridurre al minimo l'impatto ambientale dell'imballaggio.

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la condivisione di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato alimentare, nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi in modo ecologicamente corretto senza compromettere la sicurezza o la sicurezza dei consumatori.

Al fine di perseguire i suddetti scopi, stabilisce i seguenti obiettivi:

Obiettivi di riciclaggio dei rifiuti da imballaggio:	Entro il 31 dicembre 2025	Entro il 31 dicembre 2030
di tutti i rifiuti di imballaggio	65 % in peso	70% in peso
Dei singoli materiali:	50% per la plastica 25% per il legno 70% per i metalli ferrosi 50% per l'alluminio 70% per il vetro e 75% per la carta e il cartone	55% per la plastica 30% per il legno 80% per i metalli ferrosi 60% per l'alluminio 75% per il vetro e 85% per la carta e il cartone

Direttiva UE 2019/904 (Direttiva SUP – Single Use Plastic) e D.Lgs. 196/2021 (recepimento)

Il 5 giugno 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno approvato la Direttiva UE 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente riportante le indicazioni sulla riduzione del consumo e le restrizioni all'immissione sul mercato, dando le seguenti indicazioni:

- misure per la **riduzione “ambiziosa e duratura” del consumo di prodotti di plastica monouso** di cui all'allegato parte A dell'Allegato della Direttiva (tazze per bevande e contenitori per alimenti). Tali misure, da inserire nei Piani di settore nazionali, dovranno produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo di questi prodotti sul territorio nazionale rispetto al 2022.
- **a partire dal 3/07/2021, divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso** elencati nella parte B dell'Allegato (bastoncini di cotone, posate, piatti, cannucce, agitatori per bevande, contenitori per alimenti e bevande in polistirene espanso, tazze per bevande in polistirene espanso, bastoncini per palloncini) **e dei prodotti di plastica oxo-degradabile** (plastica che si decompone con l'ossidazione). I negozi potranno continuare a venderli fino ad esaurimento delle scorte, poi saranno messi al bando;

- **a partire dal 3/07/2024**, introduzione di requisiti di **progettazione per mantenere attaccati i tappi e coperchi di plastica alle bottiglie per bevande fino a tre litri** di cui alla parte C dell'Allegato alla Direttiva;
- **a partire dal 3/07/2021**, definizione di **requisiti di marcatura ed etichettatura specifiche per i prodotti di plastica monouso** di cui alla parte D dell'Allegato della Direttiva (assorbenti e tamponi igienici, salviette umidificate, prodotti del tabacco con filtri, tazze per bevande);
- istituzione di regimi di **responsabilità estesa per i produttori e di copertura dei costi** dei prodotti di plastica monouso di cui alla parte E dell'Allegato della Direttiva (contenitori per alimenti, pacchetti e involucri in materiale flessibile, contenitori per bevande fino a tre lt, tazze per bevande con relativi coperchi, sacchetti di plastica in materiale leggero);
- definizione di **misure di garanzia che le bottiglie per bevande** di cui alla parte F dell'Allegato della Direttiva (bottiglie per bevande fino a tre litri compresi i relativi tappi o coperchi) **contengano**:
 - a partire dal 2025, almeno il 25% di plastica riciclata, se fabbricate con polietilene teraftalato come componente principale (bottiglie in PET);
 - a partire dal 2030, almeno il 30% di plastica riciclata, per tutte le bottiglie;
- definizione di misure per assicurare il **raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata** del:
 - 77% in peso delle bottiglie per bevande di cui alla parte F dell'Allegato della Direttiva immesse sul mercato in un determinato anno, entro il 2025;
 - del 90% in peso delle bottiglie per bevande di cui alla parte F dell'Allegato della Direttiva immesse sul mercato in un determinato anno, entro il 2029.

Il metodo di calcolo per verificare il raggiungimento di questi obiettivi è stato definito con Decisione di esecuzione (UE) 2021/1752 della Commissione Europea del 1 ottobre 2021.

Il D. Lgs 8 novembre 2021, n. 196 ("Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente") recepisce la Direttiva SUP prevedendo l'uscita dal mercato di determinati prodotti in plastica monouso (e di tutti i prodotti in plastica oxo-degradabile), misure finalizzate alla riduzione del consumo per altre tipologie di prodotti e l'obbligo di marcare alcune tipologie di prodotti (o gli imballaggi) per informare il consumatore sul corretto smaltimento e sul contenuto di plastica nel prodotto. Nel testo del provvedimento si prevede una eccezione al bando dal mercato: i prodotti in plastica monouso che siano biodegradabili e compostabili con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40% (dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60%) possono continuare a circolare a determinate condizioni specificate dall'articolo 5 del D. Lgs 196/2021. Fuori dall'applicazione della direttiva vernici, inchiostri, adesivi nonché rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10% rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono

componente strutturale principale dei prodotti finiti. Confermata la definizione Ue di plastica che comprende anche i polimeri naturali che siano stati modificati chimicamente.

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata è necessario attivare dal 2022 la raccolta dei seguenti dati provinciali:

- dati sui prodotti di plastica monouso di cui alla parte F dell'Allegato della Direttiva (bottiglie per bevande fino a tre litri compresi i relativi tappi o coperchi) che sono stati raccolti separatamente ogni anno tramite l'aggiornamento dell'Osservatorio sui rifiuti

- dati sui rifiuti post-consumo dei prodotti di cui alla parte E, sezione III, dell'Allegato della Direttiva (prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con prodotti del tabacco) che sono stati raccolti, compresa la rimozione di tali rifiuti dispersi nell'ambiente, con copertura dei costi da parte del produttore.

Relazione tra la Direttiva (UE) 2019/904 e la Direttiva 94/62/CE (imballaggi)

Il considerando 10 della direttiva sui prodotti di plastica monouso precisa che, in caso di conflitto tra le due direttive, prevale la direttiva sui prodotti di plastica monouso. È quanto avviene per le restrizioni all'immissione sul mercato di prodotti di plastica monouso. I contenitori di plastica monouso per alimenti e le tazze per bevande (e i relativi tappi e coperchi) che sono imballaggi possono, conformemente all'articolo 4 della direttiva sui prodotti di plastica monouso, essere soggetti a restrizioni di mercato in deroga all'articolo 18 della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio per impedire che tali prodotti siano dispersi per fare in modo che questi ultimi siano sostituiti da alternative riutilizzabili o che non contengono plastica.

La direttiva sui prodotti di plastica monouso integra la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio per quanto riguarda le misure di riduzione del consumo, i requisiti di progettazione dei prodotti, la marcatura e le norme sulla responsabilità estesa del produttore.

I prodotti di plastica monouso diversi dagli imballaggi sono soggetti unicamente ai requisiti della direttiva sui prodotti di plastica monouso, anche se possono avere funzionalità o proprietà simili agli imballaggi.

Orientamenti della Commissione sui prodotti di plastica monouso

Il 7 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato le Linee Guida "Orientamenti della Commissione sui prodotti di plastica monouso conformemente alla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (2021/C 216/01)" per l'attuazione dei vincoli di mercato e per chiarire quale tipo di plastica monouso debba essere vietata sul mercato europeo.

Le linee guida chiariscono, in particolare, che non è previsto un limite minimo di plastica e quindi, anche i prodotti monouso di carta con un semplice rivestimento interno di film plastico rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva citata.

Inoltre le LG non fanno distinzione tra plastica e bioplastica, ma vengono considerati in generale i prodotti “monouso”.

Come riportato al capitolo 2 di questo allegato, il D.Lgs. n. 196/2021 recepisce tali indicazioni solo nel rispetto di alcune condizioni.

Chiarimenti su plastiche e bioplastiche

Plastica

Secondo la definizione riportata all'art. 3, punto 1 della direttiva 904/2019, è il materiale costituito da un polimero quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente.

Polimeri

Il considerando 11 della direttiva indica esplicitamente che vernici, inchiostri e adesivi sono materiali polimerici, esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva e non considerati come rientranti nella definizione di plastica di cui all'articolo 3, punto 1. Di conseguenza, un prodotto finito non di plastica al quale sono applicati detti materiali non è un prodotto di plastica monouso ai sensi di tale direttiva.

Polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente

Il considerando 11 chiarisce anche che “la plastica fabbricata con polimeri naturali modificati o con sostanze di partenza a base organica, fossili o sintetiche non è presente in natura e dovrebbe pertanto rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La definizione adattata di plastica dovrebbe pertanto coprire gli articoli in gomma a base polimerica e la plastica a base organica e biodegradabile, a prescindere dal fatto che siano derivati da biomassa o destinati a biodegradarsi nel tempo”

L'articolo 3, punto 39, del regolamento REACH definisce le sostanze presenti in natura come segue:

«sostanza presente in natura: una sostanza presente in natura in quanto tale, non lavorata o lavorata esclusivamente con mezzi manuali, meccanici o gravitazionali, per dissoluzione in acqua, per flottazione, per estrazione con acqua, per distillazione a vapore o per riscaldamento unicamente per eliminare l'acqua, o estratta dall'aria con qualsiasi mezzo»

Una distinzione fondamentale è dunque se il processo di polimerizzazione abbia avuto luogo in natura o sia il risultato di un processo industriale che utilizza organismi viventi. Sulla base del regolamento REACH e dei relativi orientamenti dell'ECHA, i polimeri prodotti mediante un processo di fermentazione industriale non sono considerati polimeri naturali in quanto la polimerizzazione non ha avuto luogo in natura. Pertanto i polimeri risultanti dalla biosintesi attraverso processi di coltivazione e fermentazione di origine antropica in contesti industriali, ad esempio i poliidrossialcanoati (PHA), non sono considerati polimeri naturali in quanto non sono il

risultato di un processo di polimerizzazione che ha avuto luogo in natura. In generale, se un polimero è ottenuto mediante un processo industriale e lo stesso tipo di polimero esiste in natura, il polimero fabbricato non può essere considerato un polimero naturale.

Contenuto di plastica

I prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato della direttiva rientrano nell'ambito di applicazione della stessa se sono fatti di plastica in tutto o solo in parte, conformemente alla definizione di cui all'articolo 3, punti 1 e 2. La direttiva non prevede alcuna soglia *de minimis* per il contenuto di plastica in un prodotto monouso per determinare se tale prodotto rientri o meno nella definizione di prodotto di plastica monouso; occorre pertanto effettuare una valutazione qualitativa.

Di conseguenza i prodotti monouso a base di carta e cartone fabbricati esclusivamente con materiale a base di carta e cartone e senza rivestimento interno o esterno in plastica non sono, alla luce di quanto sopra, da considerare prodotti di plastica monouso ai sensi della direttiva. Tuttavia, quando viene applicato un rivestimento in plastica interno o esterno sulla superficie di un materiale a base di carta, cartone o altro materiale per proteggerlo dall'acqua o dal grasso, il prodotto finito è considerato un prodotto composito, costituito da più materiali di cui uno è la plastica. In questo caso si ritiene che il prodotto finito sia fatto in parte di plastica. Di conseguenza i prodotti monouso a base di carta o cartone con rivestimento in plastica interno o esterno sono in parte di plastica e rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.

Bioplastiche

La direttiva europea si riferisce a tutti i prodotti con almeno uno strato di plastica senza indicare un livello minimo di questa. La direttiva, inoltre, non fa differenza tra plastica e bioplastica e non fa neanche differenza tra plastica biodegradabile o meno.

In questo modo vengono superati quegli equivoci che intendono biodegradabile una bioplastica e viceversa.

A fine di chiarimento, le bioplastiche possono essere di due tipi:

- quelle che derivano da una miscela formata da acido lattico, amido (di mais, di frumento, patate, riso) e scarti della lavorazione del petrolio;
- quelle che derivano da microrganismi alimentati da zuccheri o lipidi (es. sacchetti per la spesa, per l'umido, teli agricoli, bicchieri, ..);
- inoltre l'associazione europea per le bioplastiche, definisce "bioplastica" ciò che deriva da fonti rinnovabili, anche se non è biodegradabile. In questa definizione rientra anche il polietilene e pet, che derivano in tutto o in parte dal bioetanolo, prodotto per fermentazione di alcune specie vegetali, che non riescono comunque a degradarsi. Secondo il CNR, nella sua relazione al Senato, definire questi ultimi prodotti "bioplastica" è un green business ingannevole perchè induce il consumatore a pensare che si degradino e quindi ad essere meno attento.

Attualmente non esiste nessuna norma che precisi l'etichettatura ambientale di una bioplastica, salvo l'eccezione di quella "biodegradabile e compostabile".

Biodegradazione

È un processo naturale che può richiedere centinaia di anni, in funzione del tipo di materiale e dell'ambiente.

Per la compostabilità delle plastiche "bio" esiste una norma UNI EN 13432 che prevede la biodegradazione in 90 giorni, ma solo in determinate concentrazioni di batteri e temperature elevate. Si precisa tuttavia che queste condizioni non riescono ad essere raggiunte nel compostaggio domestico, né tantomeno in ambiente marino.

2. QUADRO NORMATIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Delega per il recepimento della Dir 209/2019 - Art. 22 L 53/2021

A livello nazionale è stato previsto il recepimento integrale delle indicazioni della direttiva 904/2019, con l'art. 22 "Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente" della legge di delegazione europea L 53/2021 che ha vietato dal 3 luglio 2021 l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'Allegato della stessa Direttiva (bastoncini di cotone, posate, piatti, cannucce, agitatori per bevande, contenitori per alimenti e bevande in polistirene espanso, tazze per bevande in polistirene espanso inclusi i bicchieri di plastica, bastoncini per palloncini) e dei prodotti di plastica oxo-degradabile.

Inoltre, è stata anticipata alla stessa data del 3 luglio 2021 (rispetto a quella prevista dalla Direttiva del 3 luglio 2024), l'obbligo di immissione sul mercato dei contenitori per bevande con capacità fino a tre litri, solo con i tappi e i coperchi attaccati agli stessi contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto.

Dalla stessa data, dovranno anche essere seguite le indicazioni di marcatura ed etichettatura per i prodotti di plastica monouso di cui alla parte D dell'allegato della Direttiva.

Rispetto alla Direttiva europea, la legge di recepimento italiana introduce due novità: la prima è **l'inclusione esplicita dei bicchieri di plastica tra i prodotti monouso soggetti ad una riduzione dell'impiego**, elencati nell'allegato A della Direttiva, equiparati alle tazze per bevande.

La seconda novità del decreto è **l'apertura agli articoli monouso in plastica compostabile** "certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile" laddove "non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato".

Per ridurre il consumo dei prodotti di plastica monouso in modo sostanziale entro il 2026, vengono stipulati accordi di programma tra i Ministri della Transizione ecologica e dello Sviluppo sostenibile, le Regioni/Province e gli enti pubblici con le seguenti finalità:

- attuazione di specifici piani di settore di riduzione recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso;
- sperimentazione, promozione, attivazione e sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti derivanti da prodotti in plastica monouso,
- modifiche dei cicli produttivi e riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;
- attività di informazione e comunicazione al consumatore e promozione di prodotti alternativi riutilizzabili;
- attività di monitoraggio dei flussi di prodotti in plastica monouso immessi sul mercato, anche finalizzata all'acquisizione delle informazioni necessarie alla quantificazione della riduzione del consumo.

Legge di Bilancio 2020- Plastic tax

La Legge 27 dicembre n. 160, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, introduce al comma 634 la cd. Plastic Tax.

Il termine di entrata in vigore della tassa, dapprima previsto per il 1° luglio 2020, è stato prorogato dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. DL Rilancio) al 1° gennaio 2021 ed ulteriormente prorogata al 2023 - vedi legge di Bilancio 2022. Tale imposta, che originariamente ammontava a 1 euro/kg, è pari a 0,45 euro/kg da applicarsi:

- sulla materia plastica contenuta nei manufatti monouso (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari;
- sui MACSI realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, nonché i dispositivi realizzati, anche parzialmente, da materie plastiche che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche;
- sui prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle già dette materie plastiche, utilizzati durante la produzione dei manufatti stessi.

Sono esclusi, invece, i manufatti compostabili e riutilizzabili, nonché le siringhe rientranti tra i dispositivi medici, nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medici. L'imposta non è dovuta, inoltre, sui MACSI nei quali la materia plastica provenga da processi di riciclo.

“Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 2019-2023”

Il Programma, approvato con Dm 23 giugno 2021, n. 261 ai sensi dell'articolo 225, comma 4, Dlgs 152/2006 si compone di due documenti:

1. la Relazione generale consuntiva, che dà conto delle attività e dei risultati conseguiti nel 2018, in particolare da Conai-ConSORZI di filiera;
2. il Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che delinea le linee di intervento e gli obiettivi per il prossimo quinquennio (2019-2023).

La relazione consuntiva fa il punto sui risultati raggiunti dal sistema consortile di gestione degli imballaggi e riepiloga il quadro normativo vigente e futuro, mentre il Programma di prevenzione indica le misure che Conai intende implementare e promuovere nei prossimi anni e che si muoveranno sulle seguenti direttrici: eco-design e valutazione ambientale a monte, mediante strumenti scientifici per permettere di valutare le diverse scelte progettuali; riutilizzo e relative applicazioni ambientalmente sostenibili attraverso la leva del Contributo ambientale modulato; raccolta differenziata di qualità; ricerca e sviluppo di nuove tecnologie di selezione e riciclo, e promozione dell'utilizzo di materiale riciclato, con l'obiettivo di massimizzare la resa a riciclo e sviluppare applicazioni delle materie prime seconde in sempre nuovi riprodotti.

Altre previsioni normative nazionali

Nel panorama normativo nazionale sono in discussione diverse iniziative, tra le quali si riportano:

- il Disegno di legge n. 222 prevede l'introduzione dell'obbligo di deposito cauzionale per i distributori e gli esercenti che immettono sul mercato bevande in contenitori non riutilizzabili e non ecosostenibili;
- il DM 360 dd 2/09/2021 “Decreto mangiaplastica”, con il quale il Ministero per la Transizione Ecologica (MITE) ha promosso l'acquisto di eco-compattatori da parte delle amministrazioni comunali attraverso il riconoscimento di uno specifico contributo, al fine di favorire la raccolta selettiva della plastica e di migliorarne l'intercettazione e il riciclo in un'ottica di economia circolare.
- DM 22 settembre 2021 “Misure per l'incentivazione della vendita di prodotti sfusi o alla spina”, che descrive condizioni e modalità per l'ottenimento, da parte degli esercenti commerciali, del contributo finalizzato a promuovere la somministrazione di prodotti alimentari e detergenti sfusi o alla spina, con l'evidente obiettivo di ridurre la produzione di imballaggi, in special modo monouso.

3. QUADRO DI RIFERIMENTO DELLE ALTRE REGIONI

A livello regionale diverse Regioni hanno adottato provvedimenti ad hoc seguendo le indicazioni della Comunità europea:

- la regione Piemonte vieta l'utilizzo delle plastiche monouso esclusivamente all'interno dello svolgimento di manifestazioni sportive che beneficiano di contributi o patrocinio da parte della Regione;

- Marche e Toscana vietano l'utilizzo di plastiche monouso nei luoghi pubblici quali spiagge e parchi, nonché durante qualsiasi tipo di manifestazione o eventi che si avvalgono di contributi regionali. È altresì fatto divieto dell'utilizzo di tali prodotti da parte degli Enti pubblici o da parte di aziende e agenzie sottoposte alla vigilanza dell'amministrazione medesima;

- la regione Emilia Romagna ha strutturato un'azione più completa che stabilisce, nella Delibera n. 2000 dell'11/11/2019, la "Plastic Free-Er", una strategia di 15 misure volta alla progressiva sostituzione dei prodotti in plastica monouso e bottiglie (https://www.legislazionetecnica.it/system/files/fonti/allegati/19-12/5931479/Er_11112019_2000.pdf). Rispetto all'approccio delle regioni sopracitate, l'Emilia Romagna propone anche l'adozione di pratiche incentivanti, tra cui ai punti 14) e 15):

14) Azioni e contributi alle imprese e ai laboratori di ricerca che intendono sviluppare progetti di ricerca e di sviluppo sperimentale per tecnologie sostenibili e plastic free;

15) Monitoraggio delle azioni di riduzione dei rifiuti plastici attraverso il "Portale della prevenzione" istituito sul sito web della Regione.

4. STRATEGIA PROVINCIALE - MISURE E AZIONI PREVISTE

Le misure previste in questo Piano hanno l'obiettivo ambizioso di mantenere i livelli attuali di riciclaggio della plastica, ridurre la produzione di rifiuti in plastica e anche di cambiare le abitudini di ciascun cittadino ad utilizzare i prodotti "usa e getta", di qualunque materiale essi siano realizzati.

Emergenza sanitaria COVID-19

L'emergenza sanitaria da COVID-19 ha dato nuovamente impulso all'utilizzo diffuso e massivo di prodotti monouso, con le relative conseguenze in materia di consumo di risorse naturali e incremento della produzione di rifiuti.

Tra le disposizioni per ridurre al minimo la possibilità di trasmissione del virus vi sono l'utilizzo obbligatorio o preferibile di prodotti e contenitori monouso o confezionati singolarmente, in particolare nei settori della ristorazione e dei servizi di ricettività turistica, in relazione allo svolgimento in sicurezza di tali attività: tovaglie, tovaglioli, prodotti da banco, condimenti, salse,

pane, crackers, grissini, copriabiti e buste, portaombrelli, tovaglioli di carta per l'asciugatura stoviglie, imballaggi terziari per la logistica di trasporto alimenti, etc. sono spesso oggetto di specifiche indicazioni in tal senso.

In ogni caso, visti i tempi lunghi della strategia provinciale, è necessario avere uno sguardo a più lunga scadenza.

NON basta più riciclare i rifiuti in plastica

Le soluzioni più ovvie all'abbandono della plastica e al consumo delle materie prime per la loro produzione porta ad incentivare il loro riciclo.

Tale soluzione porta a non utilizzare le discariche per il loro smaltimento, ma a reimmetterle nel ciclo di lavorazione per il loro riciclo. Soluzione certamente sostenibile dal punto di vista ambientale, ma in realtà la plastica non è tutta riciclabile, anzi la parte non riciclabile costituisce la percentuale maggiore di tutta la plastica prodotta.

Inoltre, le proprietà fisiche delle plastiche riciclate si deteriorano ogni volta che si effettua un riciclo, costringendo i produttori ad aggiungere comunque plastica vergine per ottenere le proprietà precedenti.

Tutto ciò dimostra quindi che il problema dell'accumulo della plastica si può limitare solo parzialmente tramite il riciclo.

NON basta più utilizzare prodotti in bioplastica

Anche l'ulteriore soluzione della bioplastica non si è dimostrata efficace. Anche se oggi il loro mercato costituisce solo l'1% del mercato globale dei prodotti in plastica, esso è in continua crescita. Ma la definizione "bioplastica", come riportato sopra, non ha un'unica identità né definizione.

Questa nuova dizione "bio" ha generato solo grande confusione nel consumatore portandolo ad avere minore attenzione al suo corretto smaltimento. Non ha evitato però il problema della grande quantità di rifiuti generati, né del loro abbandono o del loro corretto smaltimento.

Inoltre l'utilizzo della bioplastica non risulta coerente con il principio della riduzione della produzione dei rifiuti. Infatti, nella pratica si sono semplicemente sostituiti i prodotti monouso in plastica tradizionale con analoghi prodotti monouso realizzati a partire da materiali alternativi, dove per "alternativi" si intende qualsiasi materiale diverso dalla plastica tradizionale: alluminio, acciaio, vetro, poliaccoppiati, bioplastiche, etc...

La tendenza alla mera sostituzione della plastica tradizionale con altri materiali è alimentata in buona parte da una narrazione semplicistica, spesso trainata da logiche di marketing commerciale, che tende a preservare o a dare per scontato il modello di produzione e consumo (l'usa e getta) e a "colpevolizzare" il materiale (la plastica).

In quest'ottica, lo spostamento degli impatti da un comparto ambientale ad un altro, promuovendo - in alcuni casi obbligando - la sostituzione di prodotti monouso realizzati in plastica "tradizionale" con prodotti monouso realizzati con altri materiali non sembra essere una soluzione coerente con l'entità del cambiamento richiesto, contribuendo a creare l'erronea percezione che l'usa e getta possa configurarsi come una soluzione sostenibile qualora i prodotti siano realizzati a partire da materiali diversi dalla plastica tradizionale.

NON basta più utilizzare prodotti biodegradabili e/o compostabili

Neanche la soluzione delle bioplastiche biodegradabili e/o compostabili ha risolto o può risolvere il problema. È ormai stato dimostrato che, anche se da punto di vista tecnico questi materiali sarebbero riciclabili, al momento non possono essere riciclati dagli impianti attuali di riciclaggio, perché le condizioni necessarie sono molto diverse da quelle abituali di processo. La conseguenza di tale criticità è che gli impianti le intercettano all'inizio del loro ciclo e le trattano come impurità inserendole nel circuito del rifiuto indifferenziato.

In questo panorama di prodotti differenti, si portano i seguenti esempi:

- il Pet da fonte rinnovabile è una bioplastica non biodegradabile;
- il Pbat, polibutirrato, è una bioplastica flessibile usata per sacchetti completamente biodegradabili ma prodotti da fonti fossili;
- il Mater-bi utilizzato per piatti e bicchieri è a base di amido ed è biodegradabile. Ma, non essendoci accordo sui tempi di decomposizione in ambiente marino, questo materiale ed altri, in base alla direttiva europea non potranno più essere utilizzati per prodotti monouso.

Strategia provinciale: NO ai prodotti monouso


Per tutto quanto detto sopra, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno deciso di aggredire il problema a monte con la direttiva sui prodotti monouso.

Anche la Provincia Autonoma di Trento vuole perseguire questa strategia nel proprio territorio.

Si è consapevoli che si dovrà comunque continuare a garantire la raccolta differenziata degli imballaggi, raggiungendo valori sempre più elevati di qualità. I risultati attesi per la strategia volta alla riduzione dell'usa e getta non saranno certamente visibili in tempi brevi, ma così come i cittadini hanno risposto positivamente all'attivazione della raccolta differenziata circa 20 anni fa, potranno rispondere altrettanto positivamente a questo nuovo cambiamento culturale/educativo affinché diventi permanente delle abitudini di ciascuno di noi.

Tra i rifiuti "usa e getta" sono presenti anche le cialde del caffè. Una recente indagine della Regione Piemonte ha riscontrato il seguente andamento di % media di cialde in plastica o alluminio presenti all'interno del residuo indifferenziato sul territorio nazionale, negli ultimi 10 anni:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
cialde AI	0,16	0,1	0,2	0,24	0,29	0,31	0,18	0,22	0,29	0,54
cialde PLA	0,33	0,32	0,54	0,98	0,95	0,93	1,07	1,39	2,03	1,85



Il grafico mostra un andamento nettamente crescente di questa tipologia di rifiuti, che non ha un canale di recupero. Pertanto, anche queste frazioni di rifiuto, devono essere ridotte all'origine.

Per il raggiungimento di questo obiettivo generale, i servizi provinciali stanno lavorando con le seguenti azioni:

AZIONE 1: Costituzione del tavolo interdipartimentale sulla Plastica

Con il Conchiuso di Giunta provinciale del 14 novembre 2019 è stato istituito un tavolo interdipartimentale per la definizione di proposte ed azioni volte alla riduzione delle plastiche, in particolare nei settori di competenza dell'Amministrazione provinciale.

Il ruolo di coordinamento del tavolo interdipartimentale è stato assegnato, dallo stesso Conchiuso, al Dirigente della Struttura che si occupa della Strategia provinciale per lo sviluppo sostenibile.

I lavori del tavolo sono iniziati, ma poi si sono sospesi a causa dell'emergenza sanitaria.

Con questa azione si intende riprendere i lavori con lo stesso obiettivo.

AZIONE 2. Riduzione rifiuti "usa e getta"

Poiché la PAT ha come obiettivo principale l'attuazione della Direttiva UE, nella sua forma più restrittiva e quindi senza differenziare tra plastica e altri materiali, è fondamentale che in primis si attivi per l'eliminazione delle plastiche monouso. In questo senso, dopo l'approvazione del conchiuso di Giunta del 14 novembre 2019, che impegna la Giunta provinciale nella definizione di proposte e azioni volte alla riduzione delle plastiche, in particolare nei settori di competenza dell'amministrazione provinciale, è stata approvata la Delibera di Giunta provinciale n° 2089 del 3 dicembre 2021, recante "misure per la riduzione delle plastiche e dei prodotti monouso negli

acquisti pubblici, nella ristorazione e negli eventi” che, come modificata dalla dGP n. 927 del 27 maggio 2022, a seguito della sentenza n. 97 del 2022 del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento pubblicata il 17 maggio 2022, prevede l’attivazione di un tavolo di confronto con il Ministero della Transizione Ecologica finalizzato a sollecitare l’attuazione delle disposizioni statali e sovranazionali volte alla riduzione della plastica e dei prodotti monouso attraverso, in particolare, l’adozione a livello statale dei criteri ambientali minimi di settore.

Si prevede inoltre l’attivazione di un tavolo di confronto con le associazioni di categoria per trovare delle soluzioni in merito alla riduzione di queste frazioni di rifiuto.

AZIONE 3: Aggiornamento marchi Ecosostenibili

A partire dal 2010, si è sviluppato in Provincia di Trento uno strumento di politica ambientale basato su un accordo volontario tra la Pubblica Amministrazione e soggetti privati (imprese, associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, etc.) finalizzati all’assunzione di impegni connessi al miglioramento della qualità dell’ambiente.

Si tratta di 3 marchi per la sostenibilità ambientale in Trentino che, dopo un periodo di avviamento e un certo numero di adesioni iniziali, si trovano adesso in un momento di stallo e di decrescita dovuta alla mancanza di pubblicità e di riscontro per le ditte iscritte. Con il presente Piano, l’Amministrazione provinciale vuole riprendere il coordinamento del settore, forte dell’analisi delle criticità emerse negli anni passati.

Misure:

- Aggiornamento Ecoacquisti Trentino
- Aggiornamento Ecoristorazione Trentino
- Aggiornamento Eco-Eventi Trentino

Misura 3.1: Aggiornamento Ecoacquisti Trentino

Nel 2010 la Provincia Autonoma di Trento ha sottoscritto un Accordo di programma con la distribuzione organizzata trentina. Questo progetto, denominato “Ecoacquisti Trentino”, ha come scopo la riduzione e un miglior riciclo dei rifiuti da parte degli esercizi aderenti all’iniziativa (attualmente 77). Oltre alle azioni obbligatorie previste dal testo dell’allegato all’accordo, sono previste anche azioni facoltative che i punti vendita possono scegliere di compiere per migliorare l’impatto ambientale.

Ad oggi la scarsa adesione da parte della grande distribuzione è dovuta agli oneri organizzativi della certificazione, oltre che a una mancanza di pubblicità del marchio sia per avere nuovi esercizi aderenti, sia per far conoscere l’iniziativa ai cittadini attenti all’ambiente.

L’amministrazione provinciale vuole rilanciare il progetto, rivedendo e aggiornando i contenuti attraverso un confronto con gli iscritti e trovando una soluzione condivisa per il rilancio del marchio.

Allo stesso tempo si ha intenzione di trovare canali di confronto con la grande distribuzione per sensibilizzare la maggior parte dell'utenza

Misura 3.2: Aggiornamento marchio Ecoristorazione Trentino

Nel 2012 la Provincia Autonoma di Trento e il Comune di Trento hanno sottoscritto un Accordo di programma con le associazioni di categoria del comparto ristorativo trentino. Tale accordo prevede l'ottenimento del marchio di qualità "Ecoristorazione Trentino" attraverso la pratica di azioni previste dai criteri stabiliti nel Disciplinare. Le azioni più significative sono:

- la promozione di un menù a filiera trentina,
- l'inserimento nel menù di alimenti biologici
- l'eliminazione di stoviglie monouso
- l'eliminazione delle confezioni monodose

Da un esame del numero attuale di iscritti si ritiene che la complessità per l'ottenimento del marchio non incentivi l'adesione dei ristoratori trentini al progetto, in particolare nei grandi centri come Trento (4 esercizi) e Rovereto (1). Pertanto la revisione del marchio partirà dalla semplificazione dell'iscrizione, oltre che, come per il marchio di cui sopra, si investirà sulla loro promozione.

La Delibera di Giunta provinciale n. 2089 del 3 dicembre 2021, recante "misure per la riduzione delle plastiche e dei prodotti monouso negli acquisti pubblici, nella ristorazione e negli eventi" che, come modificata dalla dGP n. 927 del 27 maggio 2022, a seguito della sentenza n. 97 del 2022 del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento pubblicata il 17 maggio 2022, approva i disciplinari per l'ottenimento del marchio "Eco-Eventi Trentino" e del marchio "Ecoristorazione Trentino" e, con riguardo a tutti gli eventi organizzati, coorganizzati patrocinati o finanziati dalla Provincia, è stata prevista a partire dal 1 gennaio 2023 per la somministrazione o vendita di alimenti e bevande l'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al punto II dell'allegato 1 della stessa delibera e delle azioni A1, A3, A4 e H11 del disciplinare del marchio "Eco-Eventi Trentino".

Misura 3.3: Aggiornamento marchio Eco-Eventi Trentino

Nel 2018 la PAT ha approvato il disciplinare con il quale si rende possibile ottenere il marchio "Eco-Eventi Trentino" per quegli eventi che si impegnano a ridurre l'impatto ambientale attraverso una serie di pratiche come la somministrazione di acqua del rubinetto, promuovere l'asporto del cibo non consumato, fare la raccolta differenziata, proporre piatti a filiera locale e vegetariani, fare informazione ambientale ecc.

La Giunta Provinciale, con le Delibere n. 1761 del 28 settembre 2018 e n. 248 del 22 febbraio 2019, ha poi emanato anche degli atti che dispongono agevolazioni di vario genere a sostegno dell'organizzazione di eventi che ottengono il marchio "Eco-eventi Trentino".

Anche in questo caso, la criticità rilevata è stata una scarsa adesione da parte degli organizzatori di eventi.

È in via di discussione il finanziamento provinciale a soli eventi pubblici con il suddetto marchio. Pertanto verrà effettuata la promozione dello stesso, incentivandone l'attuazione. La revisione del marchio partirà quindi dalla promozione di eventi provinciali che utilizzeranno questo marchio, oltre che, come per il marchio di cui sopra, dall'investimento sulla loro promozione.

In particolare si interverrà sui seguenti punti:

- intervenire sull'organizzazione dei grandi eventi (3TRE, Marcialonga ecc.)
- progressiva eliminazione delle plastiche monouso
- promuovere la fornitura di stoviglie lavabili
- incentivare la raccolta differenziata
- prevedere incentivi comunali e pubblici per fiere ed eventi che utilizzano stoviglie, posate, bicchieri, piatti, bottiglie riutilizzabili con sistemi di cauzione e rimborso, vuoto (vetro) a rendere (non usa e getta).

AZIONE 4: Accordi con il settore agricolo Trentino

Quello agricolo è un settore per il quale sono necessarie ulteriori azioni di raccolta e analisi dei dati. L'uso delle materie plastiche in questo campo è aumentato sensibilmente negli ultimi anni, apportando un miglioramento qualitativo del lavoro degli agricoltori. Materie plastiche quali polietilene (PE), polipropilene (PP), cloruro di polivinile (PVC) e altre offrono soluzioni innovative e sostenibili per la conservazione dell'acqua di irrigazione, per la fertirrigazione, per la copertura di serre ecc. Queste plastiche, al termine della loro vita, possono essere riciclate, se smaltite in maniera corretta, o ancor meglio essere destinate a nuova vita attraverso processi di simbiosi industriale.

La Provincia di Trento ha intenzione di attivare tavoli di confronto con il Dipartimento provinciale competente per l'agricoltura e i consorzi territoriali al fine di riuscire a chiarire l'argomento normativo, evidenziare le criticità e trovare soluzioni adeguate alla riduzione della produzione di questi rifiuti. Inoltre sarebbe auspicabile ricercare soluzioni volte alla riduzione di imballaggi di plastica Packaging plastic free.

AZIONE 5: educazione ambientale nel mondo scolastico trentino

Oggi l'Appa segue l'educazione ambientale nelle scuole con interventi formativi che si appoggiano su una rete di educatori ambientali. Si ha intenzione di continuare nell'iter intrapreso, anche coordinando le azioni formative proposte dai singoli gestori.

Per i dettagli si rimanda all'Allegato 3 sul Piano di comunicazione sui rifiuti urbani.